

**AREA SITO:** BLOG  
**CATEGORIA:** Industria 4.0  
**TITOLO:** Ricerca e sviluppo: cambia il calcolo dell'agevolazione per il 2020  
**DATA:** 18 novembre 2020  
**AUTORE:** dott. Daniele Fontana

---

Con il presente post s'intende fare il punto della situazione sull'agevolazione fiscale prevista per le attività di Ricerca e sviluppo (e più in generale sul nuovo sistema di agevolazioni), quando manca ormai poco al termine dell'esercizio 2020 e ai primi conteggi semi-definitivi da parte delle imprese.

### **Gli interventi agevolabili e le spese ammissibili**

La legge di bilancio 2020 ha modificato radicalmente la disciplina agevolativa per le attività di r&s introducendo un **sistema di agevolazioni strutturato** in 4 tipologie di investimenti:

1. **“attività di ricerca e sviluppo”** sono: le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa ([link](#) per approfondire);
2. **“attività di innovazione tecnologica”** ossia: le attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa ([link](#) per approfondire);
3. **“attività di innovazione tecnologica”** con obiettivo di **transizione ecologica** o di innovazione digitale 4.0. Le prime sono le attività svolte nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea n. 98 (COM 2020) dell'11 marzo 2020. Le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di **innovazione digitale 4.0** sono rappresentate invece dai lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore ([link](#) per approfondire);
4. **“attività di design e ideazione estetica”**: quindi le attività finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali ([link](#) per approfondire).



Le spese ammissibili riguardano, come in passato, i costi del personale, le quote di ammortamento, i costi relativi a contratti e consulenze e i costi del materiale. Ogni tipologia di spesa ha limiti di ammissibilità specifici, che riassumiamo nella seguente tabella:

| Catego-<br>ria di<br>Spesa | Descrizione delle spese ammissibili alla formazione della base di calcolo   | Quota di spese che formano la base di calcolo             | Spesa ammissibile per: |                            |           |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------------|-----------|
|                            |   |   | R&S                    | I.T. - Inn 4.0 e tran. Eco | D. e I.E. |
| A                          | <b>Personale</b> , nel limite del loro impiego nell'attività agevolabile. <b>(in R&amp;S dev'essere ricercatore o tecnico)</b>  | 100%  | si                     | si                         | si        |
|                            | <b>Personale</b> con <35 anni, al primo impiego (fatta eccezione per precedenti lavori in apprendistato), con <b>dottorato</b> o iscritto ad un dottorato o con <b>magistrale</b> in ambito scientifico/tecnico, assunto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) con contratto subordinato e impiegato esclusivamente nell'attività agevolabile. <b>(in D. e I.E. entra in questa sezione chi ha laurea in design o titoli equiparabili)</b> | 150%  | si                     | si                         | si        |
|                            | <b>Amministratori</b> o soci di società o enti.   | 50%   | si                     | si                         | si        |
| B                          | <b>Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software</b> utilizzati, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Se i beni sono utilizzati anche nell'ordinaria attività d'impresa, entrano nel limite del loro impiego nell'attività agevolabile. <b>(in D. e I.E. no software)</b>                     | limite del 30% della voce A (con eventuali maggiorazioni) | si                     | si                         | si        |
| C                          | <b>Contratti di ricerca extra-muros.</b>  | 100%  | si                     | si                         | si        |
|                            | <b>Contratti di ricerca stipulati con università, istituti di ricerca con sede nello Stato e start up innovative.</b>   | 150%  | si                     | no                         | no        |
|                            | <b>Contratti stipulati con società del gruppo</b> , si applicano le stesse regole come se l'attività agevolabile venisse svolta internamente. La maggiorazione del 150% per il personale, riconosciuta solo se l'individuo svolge attività agevolabile presso laboratori/strutture nello Stato.   |   | si                     | si                         | si        |

| Catego-<br>ria di<br>Spesa | Descrizione delle spese ammissibili alla formazione della base di<br>calcolo  | Quota di spese che<br>formano la base di<br>calcolo   | Spesa ammissibile |  |              |
|----------------------------|---|---|-------------------|--|--------------|
|                            |   |   | R&S               | I.T. -<br>Inn<br>4.0 e<br>tran.<br>Eco | D. e<br>I.E. |
| <b>D</b>                   | <b>Quote di ammortamento</b> per acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, <b>di privative industriali</b> per un'invenzione industriale o biotecnologica, a una tipografia di protodotato a semiconduttori o a sua nuova varietà vegetale, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per la R&S. Non agevolabile se acquisto da società infragruppo. | nel limite di € 1 Mln                                 | si                | no                                     | no           |
| <b>E</b>                   | <b>Spese servizi di consulenza e servizi equivalenti</b> inerenti all'attività agevolabile.   | limite del 20% di A o C (senza maggiorazioni)         | si                | no                                     | no           |
|                            |   | limite del 20% di A (con eventuali maggiorazioni)     | no                | si                                     | no           |
|                            |   | limite del 20% di A o C (con eventuali maggiorazioni) | no                | no                                     | si           |
| <b>F</b>                   | <b>Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi</b> impiegati nell'attività agevolabile.  | limite del 30% di A o C (con eventuali maggiorazioni) | si                | si                                     | si           |

### Il calcolo del beneficio spettante

Per calcolare il bonus occorre moltiplicare la base di calcolo con un'aliquota che varia a seconda della tipologia di attività agevolabile svolta da parte dell'impresa (si possono agevolare anche spese appartenenti a diverse categorie):

| Tipologia di attività agevolabile         | Misura % credito d'imposta | Limite massimo del credito |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Ricerca e sviluppo                        | 12%                        | 3.000.000€                 |
| Innovazione tecnologica                   | 6%                         | 1.500.000€                 |
| Innovazione tecnologica con obiettivo 4.0 | 10%                        | 1.500.000€                 |
| Design e ideazione estetica               | 6%                         | 1.500.000€                 |

### Cosa cambia rispetto al passato

La novità più rilevante è sicuramente rappresentata dal nuovo **metodo di calcolo “volumetrico”** che sostituisce la precedente logica “incrementale” rispetto al triennio 2012-2014. Il metodo incrementale previsto sino al 2019 andava a vantaggio delle imprese con volumi di investimento sempre maggiori in R&S ma a discapito di chi investiva importi lineari o inferiori alla media triennale di riferimento.

*Esempio: vecchia modalità di calcolo VS nuova modalità di calcolo:*

| Conteggio vecchia modalità | Costo dell'anno | Media triennio | Incremento | Credito          |
|----------------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|
| Costi personale            | 450.000,00      | 320.000,00     | 130.000,00 | 65.000,00        |
| Costo materiale            | 180.000,00      | 75.000,00      | 105.000,00 | 26.250,00        |
|                            |                 |                |            | <b>91.250,00</b> |

| Conteggio nuova modalità | Costo dell'anno | Spese ammissibili | Credito          |
|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Costi personale          | 450.000,00      | 450.000,00        | 54.000,00        |
| Costo materiale          | 180.000,00      | 135.000,00        | 16.200,00        |
|                          |                 |                   | <b>70.200,00</b> |

### Le disposizioni attuative e i dubbi ancora aperti

In data 26 maggio con Decreto Ministeriale, pubblicato in G.U. il 21.07.2020 n. 182, sono state definite le disposizioni applicative della nuova disciplina, tra cui:

- le **definizioni** delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività di innovazione tecnologica e delle attività di design e ideazione estetica;
- l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli **obiettivi** di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica, rilevanti per la maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d'imposta;
- la **determinazione e la documentazione delle spese ammissibili** al credito d'imposta.

Relativamente all'ultimo punto, vale la pena ricordare che il Decreto Ministeriale ha specificato:

- che le **spese del personale** dipendente che rilevano ai fini del calcolo del credito d'imposta sono la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
- che il **personale con età inferiore ai 35 anni**, per l'accesso alla maggiorazione al 150%, può essere assunto anche a tempo parziale e aver già lavorato presso altre imprese sotto contratto di apprendistato;

- che nel caso di **prestazioni lavorative rese da amministratori o soci di società** o enti, l'ammissibilità delle spese alla base di calcolo:
  - o è limitata al 50% del compenso fisso ordinario annuo;
  - o è subordinata all'effettiva corresponsione da parte dell'impresa dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato (sono esclusi i compensi variabili e dividendi);
  - o ed è altresì subordinata ad una dichiarazione resa dal legale rappresentante, che attesti l'effettiva partecipazione dello stesso alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili.

**Il nuovo sistema di agevolazioni è stato interessato nel corso dell'anno da alcune implementazioni** vevolevoli per le sole attività di ricerca e sviluppo introdotte dal c.d. **Decreto Rilancio** (D.L. 34/2020):

- Estensione della maggiorazione al 150% delle spese sostenute per contratti di ricerca extra-muros anche ai contratti stipulati con **start up innovative** (art. 38 del medesimo D.L.);
- Potenziamento del credito d'imposta per le **Regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e quelle colpite dai **sismi** del 2016-17 (Lazio, Marche e Umbria). In tal caso, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese.

**Ad oggi rimangono aperti alcuni dubbi** interpretativi della norma, come la **quantificazione del limite di spesa ammissibile** per gli acquisti di materiali e forniture, per le spese per servizi di consulenza e per le quote di ammortamento dei beni mobili e software. Non risulta chiaro come individuare il limite di spesa nel caso in cui vi siano sia costi del personale che costi per contratti di ricerca e se vadano prese in considerazione o meno le maggiorazioni al 150% visto che la norma non definisce un criterio univoco.

Si rimane in attesa inoltre di un DM che individui il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della **comunicazione al Mise** a cui sono tenute le società beneficiarie del credito d'imposta.

#### **E per il 2021?**

La bozza della legge di Bilancio 2021 in corso di formazione prevede la proroga delle discipline agevolative fino al 2022. Dalla stessa si evince inoltre un incremento dei benefici:


- per la r&s il credito d'imposta passa dal 12 al 20% con beneficio massimo che passa dai 3 ai 4 milioni;

- per l'innovazione tecnologica e le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta passa dal 6 al 10% con incremento del massimale da 1,5 a 2 milioni;
- per l'innovazione tecnologica con obiettivo di transizione ecologica e digitalizzazione 4.0, il credito passa dal 10 al 15% con incremento del massimale da 1,5 a 2 milioni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro tool in excel [LINK](#).

dott. Daniele Fontana

[www.sistemassociati.it](http://www.sistemassociati.it)



Se desideri ricevere gratuitamente tutti i nostri post di approfondimento, **SEGUICI SU LINKEDIN:**  
aprire il link: <https://www.linkedin.com/company/sistemassociati>  
cliccare: "segui"